

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NEL COMUNE DI ARENZANO

Come modificato e approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 29/12/2020

Indice

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Istituzione e finalità dell'imposta

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli adempimenti

Articolo 5 - Misura dell'imposta

Articolo 6 - Esenzioni ed agevolazioni

Articolo 7 - obblighi gestore

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

Articolo 10 – Sanzioni

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Articolo 12 – Rimborsi

Articolo 13 – Contenzioso

Articolo 14 - Entrata in vigore

Articolo 15 - Comunicazione

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 23 del 14.03.2011.

Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e finalità dell'imposta

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14/03/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché dei relativi interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, finalizzati al turismo e alla cultura, nel rispetto di tutte le clausole e condizioni stabilite dal patto per lo sviluppo strategico del Turismo in Liguria approvato con deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 568 in data 14/07/2017, al quale il Comune di Arenzano ha aderito in data 9 agosto 2017, nonché di tutti i principi stabiliti dalla deliberazione della Giunta della Regione Liguria n. 362 in data 5 maggio 2017.

La Giunta Comunale - *in particolare per la gestione della quota (pari ad almeno il 60%) di gettito dell'imposta in accordo con le associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive disciplinate dalla legge della Regione Liguria n. 32/2014, con le successive modificazioni, prevista dal Patto per lo Sviluppo strategico del turismo in Liguria di cui al comma 1* - provvederà, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento ad istituire ed insediare il Comitato Locale per il Turismo. Tale Comitato è composto dal Sindaco o un suo delegato al Turismo che lo presiede, un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni locali più rappresentative delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico, responsabili della riscossione dell'imposta, aderenti ad un'omologa associazione di categoria di livello provinciale o regionale.

La Giunta Comunale adotterà i conseguenti provvedimenti per la nomina ed il funzionamento del Comitato che, al suo primo insediamento, adotterà il proprio regolamento interno di funzionamento.

Articolo 3 - Presupposto dell'imposta

Presupposto d'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, come definita dalla Legge Regionale della Liguria in materia di turismo n. 32 in data 12/11/2014, con le successive modifiche e integrazioni, situata nel Comune di Arenzano, da chiunque gestita.

Articolo 4 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli adempimenti strumentali alla esazione

1. Il soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune Arenzano, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'articolo 3. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme rimesse;
2. Il soggetto responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune è il gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi di cui all'art. 1;
3. Ai fini della riscossione e del pagamento dell'imposta il Comune si impegna anche stipulare apposite convenzioni con i soggetti che gestiscono le piattaforme on line di promozione commercializzazione cui è demandato il servizio di prenotazione e pagamento del soggiorno nelle strutture ricettive e negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui alla legge della Regione Liguria n. 32 del 12/11/2014 con le successive modifiche e integrazioni.
4. ai sensi art. 4, comma 5 ter, del Decreto Legge n. 50/2017, convertito nella legge n.96/2017, deve intendersi responsabile degli adempimenti strumentali alla esazione dell'imposta di soggiorno, e quindi soggetto al presente regolamento, il gestore o intermediario che incassa il canone o il corrispettivo per alloggi ad uso abitativo.

Articolo 5 - Misura dell'imposta

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita per legge.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per un numero di pernottamenti e può essere articolata in maniera differenziata secondo la classificazione delle strutture ricettive prevista dalla normativa regionale in materia.
3. L'imposta di soggiorno è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
4. La Giunta Comunale, con deliberazione di cui al comma 1 del presente articolo, può anche prevedere la riduzione dell'imposta, fino al suo azzeramento per alcuni mesi dell'anno, differenziando anche per singolo mese.
5. Le eventuali variazioni delle tariffe disposte dal Comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.

Articolo 6 - Esenzioni ed agevolazioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) i minori che nel giorno di inizio del soggiorno non abbiano ancora compiuto i 12 (dodici) anni di età e coloro che nel giorno di inizio del soggiorno abbiano già compiuto i (65) sessantacinque anni di età;
 - b) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore, e i genitori che accompagnano i minori diversamente abili;
 - c) i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in *day hospital* presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori.
 - d) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;
 - f) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - g) il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, come definita nel Testo Unico di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ed al successivo Regolamento di esecuzione di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
 - h) i lavoratori della struttura ricettiva con rapporto contrattuale o di studio non residenti nel Comune;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere b) c) d) e) f) g) h) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposito modulo di autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 predisposto dall'ente.

Articolo 7 - Obblighi gestore

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Arenzano sono tenuti ad:
 - a) informare, in appositi spazi e/o sul proprio sito internet, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I relativi strumenti di pubblicizzazione saranno predisposti dal Comune;
 - b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia) oppure indicando separatamente sulla ricevuta/fattura fiscale, relativa al pernottamento, l'importo dell'imposta di soggiorno;
 - c) richiedere la compilazione dei moduli di autocertificazione, di cui all'articolo 6, secondo comma, ai soggetti passivi per l'esenzione dell'imposta di soggiorno come specificato nell'art. 6;

2. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di dichiarare entro il decimo giorno dalla fine di ciascun mese al Comune di Arenzano, il numero di presenze (con eventuali esenzioni in base al precedente art. 6) i nominativi e i codici fiscali dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta, il totale dell'imposta incassata nel mese precedente, nonché eventuali ulteriori informazioni utili al computo della stessa. Si demanda alla Giunta eventuali variazioni operative.
3. La dichiarazione, debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia carta identità, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al Comune con una delle seguenti modalità:
 - direttamente all'ufficio protocollo del Comune
 - a mezzo posta raccomandata con avviso ricevimento (vale data spedizione);
 - a mezzo posta elettronica (PEC)
 - in via telematica qualora il Comune renda disponibile tale funzione (in questo caso non è richiesta fotocopia documento identità);
4. In caso di gestione di più strutture ricettive alberghiere da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura;
5. I gestori delle strutture ricettive alberghiere, i titolari delle agenzie immobiliari e/o altri soggetti passivi dell'imposta, devono trasmettere annualmente una dichiarazione telematica (secondo le modalità che saranno approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze). Tale dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del Responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica ai soggetti passivi di cui sopra, una sanzione amministrativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
6. I gestori delle strutture ricettive, al fine di rendere possibili i controlli contabili da parte dell'amministrazione comunale, hanno l'obbligo di conservare per 5 anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno.

Articolo 8 - Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 4 comma 1, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, come sopra specificato.
2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il decimo giorno del mese successivo al mese solare di riferimento in cui è avvenuto l'incasso indicando quale causale "imposta di soggiorno- riscossioni mese_____ - anno_ _":
 - a) mediante bonifico bancario su c/c indicato dal Comune ed intestato allo stesso;
 - b) mediante l'utilizzo del bancomat/carta di credito presso l'ufficio turistico (IAT);
 - c) qualsiasi altra modalità di versamento resa disponibile dal Comune.

Articolo 9 - Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo puntuale applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 7, punto 3) e **5 bis**;
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune;

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti, può:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10 - Sanzioni

Alle violazioni del presente regolamento sono applicate le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

1. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione dell'art. 7, comma 5, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7 comma 3, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con le successive modifiche e integrazioni.
3. Per la violazione all'obbligo di informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzione dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai punti 2 e 3 si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11 - Riscossione coattiva

Gli atti di accertamento per le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi saranno emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792 lett. a) Legge 160/2020.

Articolo 12 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per il versamento; qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 2.000,00 la compensazione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici.

Articolo 13 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2. Per le controversie concernenti le sanzioni amministrative irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981, il ricorso può essere proposto al Giudice di Pace territorialmente competente.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° giugno 2018. Con riferimento al primo anno di applicazione (2018) l'imposta di soggiorno si applicherà per il periodo 1° giugno - 30 settembre.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano tutte le disposizioni legislative vigenti.

Articolo 15 - Comunicazione

Ai sensi dell'articolo 52, comma 2 del Decreto Legislativo n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze.